

Autorità per l'energia elettrica e il gas

RELAZIONE A.I.R.

**CRITERI DI DEFINIZIONE ED ATTRIBUZIONE DELLE PARTITE
ECONOMICHE INERENTI AL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
INSORGENTI A SEGUITO DI EVENTUALI RETTIFICHE DEI DATI DI
MISURA**

(deliberazione 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09)

Direzione – U.O.

Direzione Mercati

Responsabile del gruppo di lavoro

Massimo Ricci (Direzione Mercati, Unità Dispacciamento, Trasporto e Stoccaggio)

Gruppo di lavoro

Massimo Ricci (Direzione Mercati, Unità Dispacciamento, Trasporto e Stoccaggio)

Eleonora Bettenzoli (Direzione Mercati, Unità Dispacciamento, Trasporto e Stoccaggio)

Marco Pasquadibisceglie (Direzione Mercati, Unità Dispacciamento, Trasporto e Stoccaggio)

Francesco Cariello (Direzione Mercati, Unità Dispacciamento, Trasporto e Stoccaggio)

Giovanni Colombo (Direzione Strategie, Studi e Documentazione, Unità Impatto Regolatorio)

SOMMARIO

1	RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI	7
1.1	Norme comunitarie / internazionali	7
1.2	Norme statali	7
1.3	Provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas	7
1.3.1	<i>Provvedimenti con rilevanza diretta</i>	7
1.3.2	<i>Provvedimenti di rilevanza indiretta</i>	8
2	RAGIONI DI OPPORTUNITÀ DELL’INTERVENTO	8
3	OBIETTIVI DELL’INTERVENTO	10
3.1	Obiettivi generali	10
3.2	Obiettivi specifici	10
4	REGOLAZIONE VIGENTE	11
4.1	Dati di misura	11
4.2	Impatto dei dati di misura orari	12
5	LINEE DI INTERVENTO: CRITERI GENERALI	15
6	SEGNO DELLO SBILANCIAMENTO AGGREGATO ZONALE	15
6.1.1	<i>Proposte di intervento</i>	15
6.1.2	<i>Risultati della prima consultazione</i>	16
6.1.3	<i>Proposte dell’Autorità a seguito della prima consultazione</i>	16
6.1.4	<i>Risultati della seconda consultazione</i>	17
6.1.5	<i>Decisioni finali dell’Autorità</i>	17
7	RETTIFICHE DI SETTLEMENT	18
7.1	Scadenza di invio dei dati, determinazione e liquidazione delle relative partite economiche	18
7.1.1	<i>Proposte di intervento</i>	18
7.1.2	<i>Risultati della prima consultazione</i>	18
7.1.3	<i>Proposte dell’Autorità a seguito della prima consultazione</i>	18
7.1.4	<i>Risultati della seconda consultazione</i>	19
7.1.5	<i>Decisioni finali dell’Autorità</i>	19
7.2	Modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement	20
7.2.1	<i>Linea di intervento</i>	20
7.2.2	<i>Le Opzioni</i>	20
7.2.3	<i>Valutazione preliminare delle opzioni</i>	21
7.2.4	<i>Risultati della prima consultazione</i>	23

7.2.5	Proposte dell’Autorità a seguito della prima consultazione.....	23
7.2.6	Risultati della seconda consultazione.....	26
7.2.7	Decisioni finali dell’Autorità	26
7.3	Le rettifiche ai CRPU e all’energia oraria convenzionale per l’illuminazione pubblica	27
7.3.1	Linea di intervento	27
7.3.2	Esito della prima consultazione.....	28
7.3.3	Decisioni finali dell’Autorità	28
7.4	Verifica di coerenza fra energia prelevata determinata ai fini del dispacciamento e energia assoggettata al trasporto.....	28
7.4.1	Linea di intervento.....	28
7.4.2	Esito della seconda consultazione	29
7.4.3	Decisioni finali dell’Autorità	29
8	RETTIFICHE TARDIVE.....	29
8.1	Periodicità di determinazione e liquidazione delle relative partite economiche.....	29
8.1.1	Linea di intervento	29
8.1.2	Risultati della prima consultazione.....	30
8.1.3	Proposte dell’Autorità a seguito della prima consultazione.....	30
8.1.4	Risultati della seconda consultazione.....	30
8.1.5	Decisioni finali dell’Autorità	30
8.2	Modalità di determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche tardive	31
8.2.1	Linea di intervento	31
8.2.2	Risultati della prima consultazione.....	31
8.2.3	Proposte dell’Autorità a seguito della prima consultazione.....	31
8.2.4	Risultati della seconda consultazione.....	32
8.2.5	Decisioni finali dell’Autorità	32
9	PROVVEDIMENTO FINALE	32
9.1	Tipologie di rettifiche.....	33
9.2	Criteri generali per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche.....	34
9.3	Partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement	35
9.3.1	Rettifiche ai dati di immissione.....	35
9.3.2	Rettifiche ai dati di prelievo per i punti trattati su base oraria.....	35
9.3.3	Rettifiche al prelievo residuo di area.....	35
9.3.4	Sessioni di conguaglio e liquidazione delle partite economiche	36
9.4	Partite economiche insorgenti da rettifiche tardive.....	37

9.4.1 Rettifiche ai dati di immissione, ai dati di prelievo per i punti trattati su base oraria e al prelievo residuo di area.....	37
9.4.2 Rettifiche ai dati di prelievo per i punti non trattati su base oraria (conguaglio load profiling)	37
9.4.3 Rettifiche ai dati di prelievo per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria (conguaglio per illuminazione pubblica).....	38
9.4.4 Rettifiche ai dati di prelievo dei punti trattati monorari (conguaglio compensativo).....	38
9.4.5 Sessioni di conguaglio e liquidazione delle partite economiche.	38
9.5 Verifica di coerenza fra dati di dispacciamento e dati di trasporto	39
9.6 Obblighi informativi per il trattamento delle rettifiche	40
9.6.1 Sessione SEM1	40
9.6.2 Sessione SEM2.....	41
9.6.3 Sessione per rettifiche tardive.....	41
9.6.4 Verifica di coerenza fra trasporto e dispacciamento.....	43
9.7 Modifiche alla normativa vigente conseguenti all'adozione del TIS.....	43
9.8 Disposizioni transitorie	44

1 RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI

1.1 Norme comunitarie / internazionali

- Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la Direttiva).

1.2 Norme statali

- Legge 14 novembre 1995, n. 481. Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239. Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- Decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con modificazioni in [legge 3 agosto 2007, n. 125](#).

1.3 Provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

1.3.1 Provvedimenti con rilevanza diretta

- Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) 9 giugno 2006, [n. 111/06](#) e Allegato A "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico" (di seguito deliberazione n. 111/06);
- Deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 e Allegato A "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondente ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria" (di seguito: TILP);
- Deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2008 ARG/elt 29/08 e Allegato A "Determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ad utenze di illuminazione pubblica non trattate su base oraria" (di seguito: deliberazione ARG/elt 29/08);
- Deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2008 [ARG/elt 5/08](#) "Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in merito a criteri di definizione

ed attribuzione delle partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche tardive per la fase di conguaglio-*load profiling*”;

- Deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2007 n. 177/07 “Avvio di istruttoria conoscitiva in merito alle recenti anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento” (di seguito: deliberazione n. 177/07);
- Deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2008 ARG/elt 65/08 e allegato A “Determinazione e attribuzione delle partite fisiche ed economiche insorgenti da rettifiche tardive relative al procedimento di conguaglio annuale per l’energia elettrica immessa e prelevata nel corso dell’anno 2005” (di seguito: deliberazione ARG/elt 65/08);
- Deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2008 ARG/elt 110/08 “Disposizioni urgenti per la determinazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento dell’energia elettrica nell’anno 2006” (di seguito: deliberazione ARG/elt 110/08);
- Deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2008 ARG/elt 34/09 e allegato A “Determinazione e attribuzione delle partite fisiche ed economiche insorgenti da rettifiche tardive relative al procedimento di conguaglio annuale per l’energia elettrica immessa e prelevata nel corso dell’anno 2007” (di seguito: deliberazione ARG/elt 34/09).

1.3.2 Provvedimenti di rilevanza indiretta

- Deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 “Avvio della sperimentazione triennale della metodologia di Analisi di impatto della regolazione - Air - nell’Autorità per l’energia elettrica e il gas” (di seguito: deliberazione n. 203/05).

2 RAGIONI DI OPPORTUNITÀ DELL’INTERVENTO

Nel processo di consultazione delle proposte per la revisione della metodologia di *load profiling* per fasce, nonché nell’ambito dell’istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 177/07 sulle anomalie nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento, l’Autorità ha riscontrato un’effettiva difficoltà, da parte di Terna, a concludere la fase di conguaglio *load profiling* nei tempi previsti dalla deliberazione n. 118/03 (31 marzo con invio dati entro sest’ultimo giorno lavorativo di febbraio). Questa difficoltà nasceva dalla ritardata comunicazione dei dati di misura dei punti di prelievo non trattati orari da parte dei distributori, nonché dalla frequente rettifica dei dati stessi con conseguente necessità di riaggiustamento continuo delle relative partite fisiche ed economiche.

Nell’approvare il TILP, l’Autorità ha pertanto ritenuto opportuno da un lato definire tempi più dilatati (10 maggio) per l’invio da parte delle imprese distributrici a Terna dei

dati di misura dell'energia effettivamente prelevata dai punti non trattati orari¹ e dall'altro indicare tale scadenza come ultima possibile per l'invio dei dati stessi, prevedendo, nel contempo, che eventuali dati inviati successivamente alla suddetta data non sarebbero stati considerati ai fini della fase di conguaglio *load profiling*, bensì avrebbero dato luogo a rettifiche delle partite fisiche ed economiche secondo criteri da definirsi con un successivo provvedimento.

In aggiunta, la deliberazione n. 111/06 stabilisce le modalità per il *settlement* mensile del servizio di dispacciamento in situazione di regime. Le norme non disciplinano eventuali errori e corrispondenti rettifiche ai dati di misura, poiché la tempistica stabilita per la messa a disposizione di tali dati a Terna da parte delle imprese distributrici tiene già conto dei tempi necessari al processo di raccolta, validazione ed eventuale ricostruzione dei medesimi dati da parte delle imprese distributrici medesime nel loro ruolo di responsabili del servizio di misura e di soggetti avvalsi per l'aggregazione delle misure. In altre parole il tempo concesso all'impresa distributtrice per la messa a disposizione del dato rilevante per il *settlement* mensile del servizio di dispacciamento, già comprensivo delle eventuali attività di verifica e correzione del medesimo dato, dovrebbe, nell'intento del regolatore, garantire un tasso di errori e correzioni talmente basso da non dover ritenere opportuno prevedere norme specifiche per il trattamento delle sporadiche rettifiche che si potrebbero verificare.

Tuttavia, l'operatività degli anni 2005, 2006 e 2007 ha evidenziato un fenomeno di errori e conseguenti correzioni ai dati di misura posteriori ai tempi previsti per le comunicazioni (che già tenevano conto delle fasi di validazione e correzione dei dati) inattese che ha provocato notevoli anomalie nell'ordinato svolgersi delle operazioni di *settlement* del servizio di dispacciamento con conseguente incertezza presso gli operatori con riferimento alle proprie posizioni economiche.

Al fine di mitigare la situazione e dare maggiore certezza agli operatori l'Autorità è intervenuta con provvedimenti di carattere straordinario dando mandato a Terna di determinare le partite di conguaglio per ciascun utente del dispacciamento secondo tempi certi e, nel contempo, fissando modalità semplificate per il trattamento di eventuali rettifiche pervenute successivamente alla definizione delle predette partite di conguaglio: trattasi delle deliberazioni ARG/elt 65/08 (relativa all'anno 2005), ARG/elt 110/08 (relativa all'anno 2006) e ARG/elt 34/09 (relativa all'anno 2007, ma disciplinante anche il rinvio a settembre 2009 del conguaglio *load profiling* relativo all'anno 2008).

Per gli anni successivi, l'Autorità, pur ritenendo che il fenomeno delle rettifiche con le proporzioni assunte per i primi anni di avvio del dispacciamento di merito economico non possa essere tollerabile in un sistema liberalizzato correttamente funzionante, al fine di garantire maggior certezza e trasparenza all'attività di definizione delle partite economiche di dispacciamento e conseguentemente al sistema elettrico nel complesso ed evitare il ripetersi di situazioni analoghe a quelle occorse nel triennio 2005 - 2007, considera comunque opportuno stabilire una regolamentazione univoca per il trattamento delle rettifiche ai dati di misura che dovessero manifestarsi posteriormente alla scadenze utili per la determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento inerenti il *settlement* mensile.

¹ Anche in conseguenza di una maggior complessità di elaborazione dei dati medesimi la metodologia per fasce introdotta con il TILP impone.

In conclusione le principali ragioni di opportunità dell'intervento risiedono nella necessità di definire criteri e tempistiche certe per il trattamento delle rettifiche ai dati di misura comunicate successivamente alle scadenze previste dalla normativa vigente per la comunicazione dei dati stessi. In particolare, l'individuazione dei criteri, sia per le rettifiche posteriori al termine per la consegna dei dati definitivi del prelievo dei punti non trattati orari ai fini della fase del conguaglio *load profiling*, sia precedenti a tale termine ma successive alle scadenze per il *settlement* mensile, risulta sinergica se condotta congiuntamente per le due categorie di rettifiche. Per questo motivo il procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 5/08 e sottoposto all'Analisi dell'Impatto della Regolazione (di seguito: AIR), inizialmente limitato all'analisi dei dati di misura relativi ai soli punti di prelievo non trattati orari, in attuazione delle disposizioni di cui al TILP, già nel primo documento di consultazione è stato ampliato anche alle rettifiche ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari, al fine di addivenire ad una regolazione certa anche per questo insieme di punti, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 65/08 per l'anno 2005, come successivamente esteso per gli anni 2006 (ARG/elt 65/08) e 2007 (ARG/elt 110/09).

3 OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

3.1 Obiettivi generali

La legge n. 481/95, istitutiva delle Autorità indipendenti, assegna all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la finalità di garantire la promozione, fra l'altro, dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore dell'energia elettrica, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.

In tale ottica si pone l'avvio di procedimento di cui alla deliberazione ARG/elt 5/08² con la finalità di integrare la regolazione vigente in materia di definizione delle partite economiche del servizio di dispacciamento nei casi di rettifica dei dati di misura.

La soluzione da individuarsi consta nell'adozione di criteri, trasparenti e non discriminatori, volti a garantire efficienza della regolazione del servizio stesso, tenendo conto delle esigenze di certezza e stabilità da parte degli operatori nella definizione delle rispettive posizioni economiche concernenti il servizio di dispacciamento, anche nelle situazioni atipiche.

3.2 Obiettivi specifici

Alla luce di quanto sopra evidenziato nel riquadro sottostante sono riportati gli obiettivi specifici che corrispondono ad altrettanti requisiti desiderabili in una metodologia ottimale per il trattamento delle rettifiche ai dati di misura.

² Deliberazione 28 gennaio 2008, ARG/elt 5/08 "Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in merito a criteri di definizione ed attribuzione delle partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche tardive per la fase di conguaglio *load profiling*".

Obiettivo specifico A
Corretta contabilizzazione e valorizzazione economica dell'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento: il buon esito dell'attività di <i>settlement</i> del servizio di dispacciamento risulta essere un tassello imprescindibile per lo sviluppo ordinato del mercato; una corretta valorizzazione economica del servizio di dispacciamento dipende da un lato dalla corretta determinazione dell'energia prelevata dal sistema e dai singoli utenti e dall'altro da una valorizzazione degli sbilanciamenti trasparente e non discriminatoria; le modalità di gestione delle rettifiche dei dati di misura, di qualsiasi natura essi siano, devono assicurare entrambi i suddetti requisiti.
Obiettivo specifico B
Contenimento dell'impatto economico ed amministrativo per gli utenti del dispacciamento: le rettifiche ai dati di misura hanno sia un impatto diretto sull'utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi i punti oggetto di rettifica sia un impatto indiretto su altri utenti del dispacciamento per il tramite del prelievo residuo di area e del segno dello sbilanciamento aggregato zonale; le modalità di gestione delle rettifiche devono tenere conto di questa situazione.
Obiettivo specifico C
Semplificazione contabile ed amministrativa per Terna e le imprese distributrici nel trattamento delle rettifiche e nella determinazione delle partite economiche ad esse associate.

4 REGOLAZIONE VIGENTE

4.1 Dati di misura

I dati di misura funzionali alla regolazione del servizio di dispacciamento si dividono in due categorie:

- dati di misura orari (immissioni sia su rete di trasmissione sia su rete di distribuzione, prelievi nei punti trattati orari e prelievo residuo di area);
- dati di misura non orari (prelievi nei punti non trattati orari).

La tabella 1 riassume le modalità di trattamento dei suddetti dati previste dalla normativa vigente.

Tabella 1 – Trattamento dei dati di misura nella normativa vigente

Descrizione dato	Procedura	Scadenza per invio dati	Riferimento normativo
Immissioni impianti di produzione su RTN	<i>Settlement</i> mensile	25 del mese successivo ³	111/06
Immissioni impianti di produzione su rete di distribuzione	<i>Settlement</i> mensile	15 del mese successivo	111/06
Prelievo residuo di area (PRA)	<i>Settlement</i> mensile	20 del mese successivo	TILP
Dati di prelievo orari	<i>Settlement</i> mensile	20 del mese successivo	111/06
Dati di prelievo non orari mercato libero	Conguaglio <i>load profiling</i>	10 maggio anno successivo	TILP
Dati di prelievo per fasce maggior tutela	Conguaglio <i>load profiling</i>	25 aprile anno successivo	TILP

Per il servizio di maggior tutela rileva solo l'energia prelevata dai punti di prelievo trattati per fasce, necessaria per la corretta attribuzione a ciascun mese⁴ dell'energia prelevata dai punti di prelievo trattati monorari sul mercato libero; l'energia prelevata dagli altri punti di prelievo in maggior tutela non è utilizzata ai fini del dispacciamento in virtù del ruolo residuale attribuito all'Acquirente Unico nell'ambito della disciplina del *load profiling*.

4.2 Impatto dei dati di misura orari

Ciascun dato di misura può avere un impatto diretto e un impatto indiretto sulle partite economiche relative al servizio di dispacciamento: gli impatti diretti riguardano l'utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento è incluso il punto di immissione o prelievo oggetto di rettifica, mentre gli impatti indiretti coinvolgono altri utenti del dispacciamento.

- In aggiunta, ciascun dato di misura può rilevare o meno ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari di dispacciamento e di altre grandezze rilevanti per il *settlement* del dispacciamento, in particolare: i prezzi di sbilanciamento effettivo sono correlati al segno dello sbilanciamento macrozonale e, quindi, dipendono indirettamente dai dati relativi all'energia immessa e prelevata in ciascun punto di dispacciamento;

³ Termine entro cui deve essere determinata l'energia immessa in ciascun punto di dispacciamento.

⁴ Determinata come differenza fra l'energia non trattata oraria e l'energia trattata per fasce.

- i corrispettivi *uplift* (articolo 44 della deliberazione n. 111/06) e *Uess* (articolo 45 della deliberazione n. 111/06) sono invece inversamente proporzionali all'energia elettrica prelevata; in particolare il prelievo residuo di area (di seguito: PRA) dipende dall'ammontare complessivo delle immissioni e dei prelievi orari in ciascuna area di riferimento;
- il prezzo di conguaglio *load profiling* è influenzato dall'andamento del prelievo residuo di area e dal valore dei corrispettivi unitari di dispacciamento.

La tabella 2 riassume i vari impatti associati a ciascuna tipologia di dato di misura.

Il segno dello sbilanciamento aggregato zonale non è impattato dai dati di misura relativi ai punti di immissione sulle reti di distribuzione e dai dati di misura relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria poiché tali dati sono controbilanciati dal valore assunto dal PRA.

Tabella 2 – Impatti diretti e indiretti di ciascun dato di misura

Descrizione dato	Titolare partita direttamente impattata	Titolare partite indirettamente impattate	Impatto sui corrispettivi unitari di sbilanciamento	Impatto su <i>uplift</i> e <i>Uess</i>	Impatto sul PRA	Impatto su prezzo di conguaglio <i>load profiling</i>
Immissioni impianti di produzione su RTN	UdD titolare impianto	UdD titolari punti di prelievo	SI	SI	NO	SI
Immissioni impianti di produzione su rete di distribuzione	UdD titolare impianto	UdD titolari punti di prelievo	NO	SI	SI	SI
Prelievi da RTN	/	UdD titolari punti di prelievo	SI	SI	SI	SI
Scambi fra reti di distribuzione	/	UdD titolari punti di prelievo	SI*	SI	SI	SI
Dati di prelievo orari	UdD titolare punto di prelievo	UdD titolari punti di prelievo	NO	SI	SI	SI
Dati di prelievo non orari mercato libero	UdD titolare punto e AU	/	/	/	/	/
Dati di prelievo per fasce maggior tutela	/	UdD titolari punti di prelievo trattati monorari	/	/	/	/

5 LINEE DI INTERVENTO: CRITERI GENERALI

Le rettifiche ai dati di misura sono state classificate in due macroinsiemi, sulla base delle tempistiche di notifica a Terna:

- rettifiche di *settlement* che includono le rettifiche ai dati di misura orari inviate prima dell'espletamento del conguaglio *load profiling*;
- rettifiche tardive che includono le rettifiche ai dati di misura orari e non orari pervenute successivamente all'espletamento del conguaglio *load profiling*.

L'applicazione dell'analisi di impatto regolatorio è stata condotta per alcuni aspetti specifici che potessero efficacemente sintetizzare le principali problematiche che l'intervento regolatorio si prefigge di risolvere.

L'ambito dall'avvio di procedimento della deliberazione ARG/elt 5/09 prevedeva lo studio di una normativa per le rettifiche tardive ovvero per quelle rettifiche pervenute successivamente ai termini di comunicazione per il conguaglio *load profiling*. L'allargamento dell'ambito del provvedimento anche alle rettifiche di *settlement* ha fatto ritenere più opportuno sottoporre ad AIR questo neo-introdotto tema, in considerazione del fatto che tale trattazione comporta la maggior innovazione regolatoria e che la trattazione delle rettifiche tardive, propriamente dette, ha elementi comuni e al contempo costituisce una versione più semplificata delle rettifiche di *settlement*.

Precisamente l'AIR è stata applicata al tema delle:

- modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement*

Tutti gli altri aspetti inerenti il provvedimento sono stati sottoposti a consultazione, unitamente ad alcuni orientamenti in materia di revisione dell'aggregazione delle misure e di revisione delle modalità di determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale.

L'organizzazione dei seguenti capitoli riflette l'impostazione sopra riportata: per ciascun macroinsieme di rettifiche sono suddivisi i temi sottoposti a consultazioni dai temi sottoposti all'analisi di impatto regolatorio.

6 SEGNO DELLO SBILANCIAMENTO AGGREGATO ZONALE

6.1.1 Proposte di intervento

Secondo la disciplinaa vigente, i prezzi di sbilanciamento sono direttamente correlati al segno dello sbilanciamento aggregato zonale, il quale, in ciascuna macrozona, dipende direttamente dagli sbilanciamenti effettivi di ciascun punto di dispacciamento localizzato nella medesima macrozona.

Eventuali rettifiche ai dati di misura, comportando modifiche allo sbilanciamento effettivo dei punti di dispacciamento⁵, hanno influenza sullo sbilanciamento aggregato zonale, modificandone potenzialmente il segno e, conseguentemente, i prezzi di sbilanciamento.

La situazione sopra descritta, oltre a rivelarsi particolarmente complessa dal punto di vista amministrativo e contabile⁶, ingenera una rilevante incertezza dal punto di vista della posizione economica degli utenti del Dispacciamento rispetto al servizio di dispacciamento che potrebbe quindi modificarsi anche in momenti lontani rispetto al momento del flusso di energia prelevato.

Al fine di introdurre una semplificazione amministrativa che permetta a Terna, nel rispetto della corretta interpretazione della realtà fisica dello sbilanciamento zonale, di determinare i prezzi di sbilanciamento prima della conclusione del *settlement* mensile e allo stesso tempo renda i medesimi non soggetti ad eventuali revisioni in seguito a rettifiche tardive dei dati di misura, l'Autorità ha ritenuto opportuno proporre di correlare lo sbilanciamento aggregato zonale alle sole azioni operate da Terna sul mercato per il servizio di dispacciamento, distinte per ciascuna macrozona e periodo rilevante.

In questo modo, rendendo di fatto indipendente la determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale dai dati di misura, sarebbe possibile fissare, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet di Terna, i valori dei prezzi di sbilanciamento ben prima della conclusione del *settlement* mensile, neutralizzando al contempo l'effetto di eventuali rettifiche ai dati di misura sulla determinazione dei medesimi prezzi.

6.1.2 Risultati della prima consultazione

La maggioranza degli operatori si è dichiarata favorevole alla revisione delle modalità di determinazione dello sbilanciamento aggregato zonale, come proposto dall'Autorità; un solo operatore si è dichiarato contrario a questa soluzione. Qualche operatore ha segnalato altresì come il calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale basato sulle sole azioni di Terna sul mercato per il servizio di dispacciamento possa comportare delle distorsioni sul segno di tale sbilanciamento in presenza di azioni attivate da Terna medesima in una macrozona per compensare sbilanciamenti occorsi in altre macrozone. La maggioranza degli operatori, infine, ha richiesto la pubblicazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale in tempi rapidi rispetto alla chiusura del mercato per il servizio di dispacciamento.

6.1.3 Proposte dell'Autorità a seguito della prima consultazione

L'Autorità, nella seconda consultazione, ha confermato il proprio orientamento in materia di revisione delle modalità di determinazione dello sbilanciamento aggregato zonale, illustrando nel dettaglio la nuova procedura di calcolo: lo sbilanciamento

⁵ Ovvero al saldo, in ciascuna ora, fra il programma di prelievo di energia e l'energia effettivamente prelevata che risulta dai dati di misura

⁶ A fronte di una qualsivoglia rettifica ai dati di misura, Terna è chiamata a ricalcolare lo sbilanciamento aggregato zonale e, potenzialmente, a modificare il prezzo di sbilanciamento con conseguente ricalcolo dei relativi corrispettivi.

aggregato zonale risulta pari alla somma cambiata di segno delle offerte a salire e a scendere complessivamente accettate da Terna sul mercato per il servizio di dispacciamento, sia nella fase ex-ante sia in tempo reale.

Il valore dello sbilanciamento aggregato zonale che risulta dalla nuova metodologia è pari a quello calcolato secondo la normativa precedente, a meno dei contributi a salire e a scendere associati alla copertura del delta perdite⁷ sulla rete di trasmissione e all'attivazione di risorse in una macrozona per coprire deficit di produzione o carico occorsi in altre macrozone. L'effetto complessivo dei suddetti contributi è, tuttavia, limitato.

L'utilizzo delle offerte accettate su MSD per la valutazione dello sbilanciamento aggregato zonale, pertanto, pur non addivenendone ad una valorizzazione corretta per effetto della compensazione dovuta al delta perdite e per effetto di un mutuo soccorso fra macrozone differenti ai fini delle risorse di dispacciamento, permette comunque di determinarne il segno in modo indipendente dai dati di misura. Ne consegue che il segno dello sbilanciamento aggregato zonale e, conseguentemente, i prezzi di sbilanciamento possono essere determinati e pubblicati sul sito internet di Terna con anticipo rispetto alla conclusione del *settlement* mensile (contestualmente alla comunicazione dell'esito di MSD agli operatori), il che sterilizza al contempo l'effetto di eventuali rettifiche dei dati di misura sulla determinazione dei medesimi corrispettivi.

6.1.4 Risultati della seconda consultazione

La modalità proposta dall'Autorità ha riscosso un generale consenso; diversi operatori hanno auspicato, tuttavia, che la nuova modalità sia accompagnata da un opportuno periodo di sperimentazione in cui le informazioni sul segno determinato con le offerte accettate da Terna sul mercato per il servizio di dispacciamento si aggiungano alle informazioni sul segno determinato in base alla normativa vigente. Terna ha infine sottolineato come l'implementazione del nuovo meccanismo richieda sei mesi, inclusivi del periodo di sperimentazione.

6.1.5 Decisioni finali dell'Autorità

L'Autorità, in base alle osservazioni pervenute dagli operatori, con la deliberazione ARG/elt 84/09 ha adottato, con decorrenza 1 gennaio 2010, la nuova modalità di determinazione dello sbilanciamento aggregato zonale illustrata nel dettaglio nella seconda consultazione, prevedendo, altresì, un periodo di sperimentazione entro la fine dell'anno 2009 della durata di almeno 60 giorni durante il quale vengano effettuate delle prove di implementazione della nuova metodologia di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale con contestuale pubblicazione dei valori ottenuti con quelli risultanti dall'adozione della normativa attualmente vigente.

⁷ Con delta perdite si intende la differenza fra le perdite effettive e quelle standard.

7 RETTIFICHE DI SETTLEMENT

7.1 Scadenza di invio dei dati, determinazione e liquidazione delle relative partite economiche

7.1.1 Proposte di intervento

Le rettifiche di *settlement* sono rettifiche ai dati di misura orari pervenute in tempo utile per essere considerate ai fini della determinazione delle partite economiche di conguaglio *load profiling* (si deve tener conto che tali rettifiche incidono sui valori di PRA dai quali, nella normativa vigente, dipende il prezzo di conguaglio *load profiling*).

Dal momento che, ai sensi del TILP, la scadenza ultima per l'invio dei dati di misura relativi ai punti di prelievo non trattati orari, necessari per il conguaglio *load profiling*, è il 10 maggio dell'anno successivo a quello di competenza, le rettifiche ai dati di misura orari, per essere considerate rettifiche di *settlement*, devono essere inviate almeno entro la suddetta data. L'Autorità ha tuttavia suggerito di anticipare la scadenza ultima per l'invio delle rettifiche di *settlement* al 20 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, anche al fine di permettere a Terna di trattare tali rettifiche prima della fase di conguaglio *load profiling*.

Nel contempo, nell'ottica di una semplificazione contabile ed amministrativa, è stato altresì ipotizzato di determinare le partite economiche insorgenti dalle rettifiche di *settlement* in un'unica sessione su base annuale, con fatturazione contestuale al conguaglio *load profiling*; un'eventuale liquidazione anticipata è stata prospettata possibile su richiesta dell'utente del dispacciamento a seguito di rettifiche particolarmente rilevanti.

7.1.2 Risultati della prima consultazione

A fronte di una generale condivisione del termine ultimo del 20 marzo per l'invio delle rettifiche di *settlement*, la scelta di una unica liquidazione annuale delle partite economiche è stata accolta positivamente solamente da alcuni operatori, mentre altri hanno manifestato preferenza per sessioni di liquidazione su base semestrale o trimestrale al fine di contenere il clima di incertezza che la presenza delle rettifiche ingenera; infine un operatore ha suggerito l'attuazione di sessioni bimestrali da attivare da parte di Terna a fronte del riscontro di anomalie nei dati alla base del processo di *settlement* mensile.

Gli operatori si sono dimostrati, inoltre, favorevoli alla possibilità per un singolo utente del dispacciamento di richiedere la liquidazione anticipata delle partite economiche a seguito di rettifiche particolarmente rilevanti; Terna, al riguardo, chiede l'applicazione di un concetto di reciprocità che preveda per la medesima società la possibilità di richiedere il pagamento anticipato delle partite economiche insorgenti da rettifica dei dati di misura, qualora tali rettifiche superino il 30% dell'energia in acconto o comportino una partita economica superiore a 1 M€.

7.1.3 Proposte dell'Autorità a seguito della prima consultazione

L'Autorità ha accolto le osservazioni pervenute dagli operatori sul numero di sessioni relative alle rettifiche di *settlement* prevedendo una cadenza semestrale per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di *settlement*: pertanto sono state introdotte la sessione SEM1, relativa ai dati del primo semestre e la sessione SEM2, relativa ai dati dell'intero anno (coincidente con il conguaglio *load profiling*). La liquidazione delle partite è unica su base annuale, contestuale al conguaglio *load profiling*: le partite economiche determinate nella sessione SEM1 concorrono alla determinazione dell'esposizione debitoria/creditoria dell'utente del dispacciamento nell'ambito del sistema di garanzie previsto da Terna. Rimane comunque la possibilità della liquidazione anche nella sessione SEM1 su richiesta dell'utente del dispacciamento in presenza di rettifiche rilevanti. Nella seconda consultazione sono stati infine definiti gli obblighi informativi relativi al trattamento delle rettifiche: le imprese distributrici inviano le rettifiche entro il 20 ottobre dell'anno di competenza per la sessione SEM1 e entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per la sessione SEM2. Quest'ultima data è stata altresì assunta come data ultima per l'invio delle rettifiche di *settlement*.

7.1.4 Risultati della seconda consultazione

Gli operatori hanno manifestato un ampio consenso sulle due sessioni previste dall'Autorità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di *settlement*. Solamente Terna ha ravvisato alcune criticità di carattere amministrativo e contabile: in particolare l'utilizzo del sistema di garanzie per il monitoraggio dell'esposizione debitoria/creditoria di ciascun utente del dispacciamento con riferimento alle rettifiche di *settlement* di cui alla sessione SEM1 appare di non facile attuazione; in un'ottica di semplificazione amministrativa risulterebbe più opportuno procedere alla fatturazione delle partite economiche anche nella sessione SEM1. Nessuna osservazione è, invece, pervenuta sugli obblighi informativi.

7.1.5 Decisioni finali dell'Autorità

L'Autorità conferma le due sessioni semestrali per il trattamento delle rettifiche di *settlement*, rispettivamente sessione SEM1 e sessione SEM2: in un'ottica di semplificazione contabile ed amministrativa, come altresì raccomandato da Terna, per entrambe è prevista la fatturazione e la liquidazione delle relative partite economiche senza coinvolgere il sistema delle garanzie. Ulteriori approfondimenti sugli obblighi informativi hanno portato ad una generale revisione delle tempistiche relative all'invio delle rettifiche: per la sessione SEM1 il termine ultimo è fissato al 20 novembre dell'anno di competenza; per la sessione SEM2 esso è fissato al 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza, con contemporaneo allineamento a tale data anche della scadenza ultima relativa all'invio dei dati inerenti il conguaglio *load profiling*⁸. Il 20 maggio diventa, inoltre, la scadenza ultima dopo la quale tutte le rettifiche vengono considerate rettifiche tardive.

⁸ Nel TILP tale data era fissata al 10 maggio.

7.2 Modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement

7.2.1 Linea di intervento

Le rettifiche di *settlement*, riguardando esclusivamente i dati di misura orari, ingenerano partite economiche associate ai corrispettivi di dispacciamento di cui alla regolazione mensile del servizio di dispacciamento. A tale scopo, l'Autorità, inizialmente con riferimento ai soli punti di prelievo⁹, ha individuato quattro differenti opzioni per la determinazione delle suddette partite economiche: oltre ad una opzione 0, che prevede di adottare interamente, anche in caso di rettifiche, le disposizioni della deliberazione n. 111/06 previste per la normale operatività del sistema, sono state considerate altre tre ipotesi caratterizzate da differenti livelli di approssimazione e semplificazione. Più nel dettaglio tutte le soluzioni prevedono la determinazione esatta delle partite economiche direttamente impattate dalle rettifiche¹⁰, mentre le approssimazioni e le semplificazioni riguardano esclusivamente gli impatti indiretti i quali costituiscono gli elementi portatori di maggior aggravio contabile ed amministrativo, nonché gli elementi di maggiore rilevanza economica per gli utenti del dispacciamento.

Infine, in ognuna delle opzioni, inclusa l'opzione 0, è prevista l'applicazione della nuova procedura di determinazione dello sbilanciamento aggregato zonale basata sulle azioni operate da Terna sul mercato per il servizio di dispacciamento. Di conseguenza nessuna delle opzioni tiene conto dell'impatto indiretto sul segno dello sbilanciamento aggregato zonale, in quanto tale segno, e i prezzi di sbilanciamento da esso discendenti, sono individuati da Terna basandosi esclusivamente sulle risorse attivate nel mercato per il servizio di dispacciamento, rimanendo, quindi, invariati anche in presenza di rettifiche ai dati di misura.

7.2.2 Le Opzioni

Le opzioni individuate sono:

Opzione 0 Settlement completo adottando le disposizioni della deliberazione n. 111/06

Terna determina tutte le partite economiche per ciascuno dei mesi dell'anno precedente, tenendo conto delle rettifiche dei dati di misura allo stesso modo in cui avrebbe proceduto se i dati fossero pervenuti nei termini previsti dalla deliberazione n. 111/06.

Opzione 1 Applicazione delle previsioni della deliberazione n. 111/06, senza rideterminazione di uplift e Uess

Come l'opzione 0, senza tuttavia procedere alla rideterminazione del valore dei corrispettivi di dispacciamento unitari¹¹ che restano pertanto immutati al valore

⁹ L'estensione ai punti di immissione è avvenuta solamente in sede di secondo documenti per la consultazione, su sollecito di diversi operatori.

¹⁰ Al riguardo si confronti la tabella 2 che riporta gli impatti diretti e indiretti per ciascuna tipologia di dato di misura.

¹¹ anche quelli la cui determinazione dipende dai valoriassunti dall'energia prelevata che vengono modificati dalle rettifiche

utilizzato per le fatturazioni mensile del servizio di dispacciamento. Tutti gli eventuali extra oneri (o extra guadagni) a carico di Terna sono considerati ai fini della prima successiva determinazione del valore unitario del corrispettivo *uplift*.

Opzione 2 Rideterminazione dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo trattati orari senza riattribuire le rettifiche di PRA, ma con prezzo di conguaglio load profiling calcolato con nuovo PRA.

Come l'opzione 1, ma rettificando solamente i quantitativi di energia prelevata dai punti di prelievo trattati su base oraria. Le eventuali variazioni del PRA non sono considerate a livello mensile ma sono interamente attribuite all'Acquirente Unico¹² in sede di conguaglio *load profiling* (e pertanto valorizzate al prezzo di conguaglio *load profiling*), Il prezzo di conguaglio viene, tuttavia, determinato utilizzando i valori del PRA rettificati.

Opzione 3: Rideterminazione dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo trattati orari senza riattribuire le rettifiche di PRA, ma con prezzo di conguaglio load profiling calcolato con vecchio PRA.

Come l'opzione 2, ma il prezzo utilizzato per il conguaglio *load profiling* viene determinato sulla base dei valori non rettificati. Le opzioni sono riassunte nella tabella 3.

Tabella 3 – Opzioni per il trattamento delle rettifiche di settlement

	Opzione 0	Opzione 1	Opzione 2	Opzione 3
Ricalcolo energia prelevata oraria	Si	Si	Si	Si
Ricalcolo corrispettivi <i>uplift</i> e Uess	Si	No	No	No
Riattribuzione variazioni PRA per <i>settlement</i> (a livello mensile)	A tutti UdD	A tutti UdD	No	No
Prezzo di conguaglio <i>load profiling</i>	Utilizzando PRA rettificato	Utilizzando PRA rettificato	Utilizzando PRA rettificato	Utilizzando PRA non rettificato
Recupero oneri	Come 111/06	<i>Uplift</i> successivo	<i>Uplift</i> successivo	<i>Uplift</i> successivo

7.2.3 Valutazione preliminare delle opzioni

Obiettivo A

La valorizzazione economica, ai fini del servizio di dispacciamento, dell'energia prelevata dagli UdD (obiettivo A) dipende dalla corretta quantificazione dell'energia

¹² L'Acquirente Unico ha un ruolo residuale in sede di *load profiling*.

prelevata e dalla valorizzazione stabilita per i corrispettivi di dispacciamento e per il prezzo di conguaglio *load profiling*.

In generale tutte le opzioni, tranne l'opzione 0, prevedono di non rideterminare i corrispettivi unitari di dispacciamento: esse pertanto non consentono di addivenire ad una piena correttezza delle partite economiche del servizio di dispacciamento.

Per quanto attiene le partite fisiche, tutte le opzioni prevedono il ricalcolo dell'energia prelevata dai punti di prelievo trattati su base oraria, con rideterminazione degli sbilanciamenti effettivi dei punti di dispacciamento in cui i suddetti punti di prelievo risultano inclusi.

Per i punti di prelievo non trattati su base oraria la situazione è differente: lo sbilanciamento effettivo per tali punti è correlato non all'energia effettivamente prelevata dagli stessi¹³, bensì all'andamento del PRA di ciascuna area di riferimento in raffronto alla previsione di questo operata dagli Utenti del dispacciamento. Le opzioni 2 e 3, non prevedendo alcuna correzione al valore del PRA a livello di *settlement* mensile non permettono, pertanto, di addivenire ad una corretta valorizzazione a livello sistemico degli sbilanciamenti effettivi dei punti di prelievo non trattati su base oraria.

Infine occorre ulteriormente segnalare come l'opzione 3, prevedendo la determinazione del prezzo di conguaglio *load profiling* sulla base del PRA non rettificato, non garantisca il trasferimento all'utente del dispacciamento, e, conseguentemente al cliente finale, di un corretto segnale di prezzo.

ObiettivoB

Ai fini dell'impatto sui vari utenti del dispacciamento (obiettivo B), le opzioni 0 e 1 rappresentano le soluzioni più critiche in quanto, prevedendo entrambe l'attribuzione delle rettifiche del PRA a tutti gli UdD (nonché il ricalcolo dell'*uplift* e dell'*Uess* per l'opzione 0) impongono l'emissione di una fattura di conguaglio per tutti gli utenti del dispacciamento, inclusi quelli indirettamente impattati dalle rettifiche. Le opzioni 2 e 3 invece, hanno un impatto esclusivamente sull'Acquirente Unico¹⁴ e sugli UdD titolari di partite direttamente coinvolte nelle rettifiche.

In aggiunta le opzioni 0 e 1, modificando a posteriori l'andamento del PRA a seguito di rettifiche ai dati di misura, generano potenziali effetti distorsivi nella valutazione degli sbilanciamenti effettivi per i punti di prelievo non trattati su base oraria: in particolare tale intervento comporta una variazione degli sbilanciamenti effettivi a carico degli utenti del dispacciamento al di fuori dal loro diretto controllo¹⁵. In quest'ottica risulta pertanto giustificabile l'ipotesi di "congelamento" del valore di PRA determinato in sede di *settlement* mensile anche in presenza di rettifiche di dati di misura, senza pertanto modificare gli sbilanciamenti effettivi, come previsto nelle opzioni 2 e 3.

¹³ Tale valore è reso disponibile solamente in sede di conguaglio *load profiling*,

¹⁴ All'Acquirente Unico è emessa una fattura relativa al *settlement* mensile nell'opzione 2, mentre nella 3 tale fattura, relativa alle rettifiche di PRA, è attribuita in sede di conguaglio *load profiling*.

¹⁵ Si è implicitamente assunta l'ipotesi che le rettifiche di PRA non siano in alcun modo prevedibili dagli operatori, in quanto principalmente dovute ad errori sistematici che contraddistinguono sia il valore storico sia il valore attuale del PRA.

Inoltre l'opzione 3, prevedendo la determinazione del prezzo di conguaglio *load profiling* in funzione del PRA non rettificato, assicura, rispetto all'opzione 2, in sede di conguaglio *load profiling*, una valorizzazione dell'energia elettrica prelevata analoga a quella effettuata in sede di *settlement* mensile, con ciò ulteriormente contenendo l'impatto economico sugli utenti del dispacciamento che risulta limitato al solo rischio volume.

Obiettivo C

In termini di semplificazione contabile ed amministrativa (obiettivo C), l'opzione 0 non è considerata percorribile in quanto richiederebbe la rideterminazione di tutti i corrispettivi di dispacciamento unitari; l'opzione 1, pur se teoricamente praticabile, richiederebbe tuttavia attività contabili rilevanti per la riattribuzione del PRA a tutti gli utenti del dispacciamento.

La tabella 4 riassume la valutazione delle opzioni sulla base di una scala qualitativa a 5 valori (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto): il giudizio "basso" corrisponde ad una valutazione pienamente negativa dell'opzione in merito all'obiettivo considerato, mentre il giudizio "alto" identifica una valutazione pienamente positiva.

Tabella 4 – Valutazione preliminare delle opzioni

	Opzione 0	Opzione 1	Opzione 2	Opzione 3
Obiettivo A	Alto	Medio-alto	Medio	Medio-basso
Obiettivo B	Basso	Basso	Medio	Alto
Obiettivo C	Basso	Medio-basso	Alto	Alto

7.2.4 Risultati della prima consultazione

Nelle risposte alla prima consultazione la maggior parte degli operatori si espressa favorevolmente per l'opzione 3, ovvero sulla non rideterminazione dei corrispettivi unitari di dispacciamento, sulla non riattribuzione del PRA in sede di *settlement* mensile e sulla determinazione del prezzo di conguaglio *load profiling* sulla base del PRA non rettificato. Un solo operatore si è espresso, invece, in favore di una soluzione ibrida fra l'opzione 1 e l'opzione 2, caratterizzata dalla riattribuzione del PRA a seguito di rettifiche particolarmente rilevanti e dall'utilizzo del PRA rettificato per la determinazione del prezzo di conguaglio *load profiling*.

Infine diversi operatori hanno ravvisato l'opportunità di estendere il trattamento delle rettifiche anche alle misure delle immissioni.

7.2.5 Proposte dell'Autorità a seguito della prima consultazione.

Sulla base delle osservazioni pervenute in esito alla prima consultazione si è ritenuta preferibile l'opzione 3, ovvero la non riattribuzione del PRA nel *settlement* mensile e il "congelamento" di tutti i corrispettivi di dispacciamento unitari al valore applicato nell'originaria procedura di *settlement* mensile, con contestuale determinazione del prezzo di conguaglio *load profiling* sulla base del PRA non rettificato.

In particolare in sede di seconda consultazione l'Autorità ha presentato nel dettaglio l'articolazione dell'opzione preferita e la sua applicazione nelle sessioni SEM1 (figura 1) e SEM2 (figura 2).




Figura 1 – Determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* nella sessione SEM1




Figura 2 – Determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* nella sessione SEM2

Per semplicità amministrativa e contabile, le rettifiche di PRA, ancorché comunicate entro i termini previsti per la sessione SEM1, sono trattate esclusivamente nella sessione SEM2. L’Acquirente Unico, pertanto, vede una partita economica relativa alla sessione SEM1 solamente in presenza di rettifiche ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari inclusi nel proprio contratto di dispacciamento.

L’Autorità, in sede di seconda consultazione, ha altresì dettagliato l’impatto sugli utenti del dispacciamento degli errori di misura sistematici e accidentali che incidono sul valore assunto dal PRA in ciascuna area di riferimento e in ciascuna area.

In particolare nel preferire un’opzione che non modifichi il PRA originario e, conseguentemente, non alteri gli sbilanciamenti effettivi relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria, l’Autorità ha inteso neutralizzare il rischio in cui incorrono gli utenti del dispacciamento nell’operare le previsioni di PRA in presenza di errori sistematici. Se le rettifiche di PRA fossero, infatti, attribuite a tutti gli utenti del dispacciamento, la correzione di eventuali errori sistematici in sede di rettifica comporterebbe una variazione dello sbilanciamento effettivo degli utenti medesimi che risulterebbe indipendente dall’effettiva capacità previsionale degli stessi¹⁶.

La non modifica del PRA originario risolve questa distorsione: lo sbilanciamento effettivo, non mutando rispetto al *settlement*, tiene conto esclusivamente della capacità di previsione degli utenti del dispacciamento, mentre le rettifiche di PRA dovute alla correzione degli errori sistematici vengono valorizzate a prezzo di conguaglio *load profiling* ed interamente attribuite all’Acquirente Unico in virtù del ruolo residuale da questi rivestito nella metodologia di *load profiling*.

Oltre che da errori sistematici, il valore del PRA può essere affetto anche da errori di carattere accidentale che, proprio per la loro natura casuale, non sono tenuti in considerazione ai fini dell’attività previsionale del PRA effettuata dagli utenti del

¹⁶ Gli UdD prevedono il PRA affetto da errori sistematici, poiché tali sono i dati assunti come base di partenza; gli sbilanciamenti effettivi indotti da tali errori sistematici corretti in fase di rettifica non sono, pertanto, controllabili dagli UdD.

dispacciamento. Tali errori, pertanto, confluiscono negli sbilanciamenti effettivi nella fase di *settlement* mensile. Questo contributo allo sbilanciamento associato alla presenza di errori accidentali potrebbe essere neutralizzato ricalcolando gli sbilanciamenti effettivi a seguito di rettifiche di PRA dovute alla correzione di errori accidentali ed attribuendo a ciascun UdD la quota del PRA rettificato (quindi, con errori accidentali corretti) di sua competenza.

La gestione degli errori accidentali si pone, pertanto, in contraddizione con il contenimento del rischio di previsione sostenuto dagli UdD con riferimento agli errori sistematici: la riattribuzione del PRA in sede di *settlement* mensile mitigherebbe, infatti, le distorsioni nella valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria con riferimento agli errori accidentali, mentre renderebbe evidenti le distorsioni relative agli errori sistematici; la non riattribuzione del PRA, invece, neutralizzerebbe l'effetto degli errori sistematici sugli sbilanciamenti effettivi senza avere alcun effetto sul contributo dovuto agli errori accidentali.

Dal momento che gli errori accidentali nell'attuale contesto del sistema elettrico nazionale riguardano un quantitativo totale di energia inferiore rispetto a quello sotteso agli errori sistematici, anche per il fatto che nella distribuzione casuale molti errori accidentali si compensano fra loro, l'Autorità ha ritenuto che non riattribuire il PRA a seguito delle rettifiche dei dati di misura costituisca ad oggi la soluzione migliore per ridurre sugli UdD l'impatto associato alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi in presenza di qualsiasi errore di misura.

Infine, accogliendo le osservazioni mosse da diversi operatori, il meccanismo di trattamento delle rettifiche dei dati di misura orari è stato esteso anche ai punti di immissione, indipendentemente dal fatto che siano trattati orari o meno¹⁷.

7.2.6 Risultati della seconda consultazione

Le osservazioni alla seconda consultazione hanno espresso un generale consenso sulle modalità di determinazione delle partite economiche espresse dall'Autorità: sono rimaste, tuttavia, alcune riserve mosse da un singolo operatore in merito alla non riattribuzione del PRA a seguito di rettifiche¹⁸.

L'estensione del meccanismo di trattamento delle rettifiche ai punti di immissione ha riscosso analogo consenso.

7.2.7 Decisioni finali dell'Autorità

L'Autorità conferma, come orientamento finale, l'opzione indicata come preferita nella seconda consultazione, ovvero:

- la rideterminazione dell'energia immessa nei punti di immissione e degli sbilanciamenti effettivi dei corrispondenti punti di dispacciamento;

¹⁷ I punti di immissione, ancorché non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione ARG/elt 178/08, sono comunque caratterizzati ai fini della regolazione del servizio di dispacciamento da un profilo orario di immissione, eventualmente determinato in via convenzionale a partire da dati di misura effettivi mensili o per fascia oraria.

¹⁸ Trattasi del medesimo operatore che aveva presentato osservazioni analoghe in esito alla prima consultazione.

- la rideterminazione dell'energia prelevata nei punti di prelievo trattati su base oraria e degli sbilanciamenti effettivi dei corrispondenti punti di dispacciamento;
- l'attribuzione delle rettifiche di PRA, conseguenti alla rettifiche dei dati di misura orari e di immissione, all'Acquirente Unico in sede di conguaglio *load profiling*, senza modificare le quote di PRA attribuite a ciascun utente del dispacciamento in sede di *settlement* mensile;
- la valorizzazione delle rettifiche ai dati di misura per il tramite dei medesimi corrispettivi di dispacciamento unitari già utilizzati nell'originaria procedura di *settlement* mensile,
- la determinazione del prezzo di conguaglio *load profiling* sulla base del PRA non rettificato.

7.3 Le rettifiche ai CRPU e all'energia oraria convenzionale per l'illuminazione pubblica

7.3.1 Linea di intervento

Fra i vari dati rilevanti ai fini della procedura di *settlement* mensile che possono essere soggetti a rettifiche vi sono anche i coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del dispacciamento (di seguito: CRPU), attribuiti agli utenti del dispacciamento nel cui contratto sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, e le energie orarie convenzionali per l'illuminazione pubblica, attribuite agli utenti del dispacciamento nel cui contratto sono inclusi punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria.

Questi dati, moltiplicati per il PRA, rappresentano un prelievo convenzionale attribuito a ciascun utente del dispacciamento in sede di *settlement* mensile: l'effettiva energia prelevata dal medesimo utente è determinata solamente in un secondo momento in sede del relativo conguaglio *load profiling* annuale.

In generale le rettifiche associate ai CRPU possono essere dovute a:

- a) attribuzione di un errato CRPU ad un utente del dispacciamento che avrebbe comunque dovuto vedersi attribuito un CRPU diverso da zero;
- b) attribuzione di un CRPU diverso da zero ad un utente del dispacciamento privo di punti di prelievo non trattati su base oraria.

Gli errori di tipo a) non hanno impatto sulla fase di *settlement*: gli utenti del dispacciamento programmano i propri acquisti e ottengono i propri sbilanciamenti effettivi sulla base del CRPU loro attribuito, ancorché errato; tutte le differenze insite nella convenzionalità sono successivamente riconciliate in sede di conguaglio *load profiling* con la determinazione dell'energia effettivamente prelevata con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria.

Al contrario, in caso di errore di tipo b), è ragionevole supporre che l'utente del dispacciamento senza punti di prelievo non trattati orari, aspettandosi un CRPU nullo, abbia conseguentemente programmato gli acquisti ipotizzando un CRPU pari a zero. In sede di *settlement* Terna, invece, attribuisce a tale utente, oltre ai prelievi effettivi dei

suoi punti trattati su base oraria, anche una quota del PRA sulla base del CRPU che gli è stato erroneamente attribuito. Ciò comporta degli sbilanciamenti effettivi non correlati alle previsioni degli acquisti effettuate dall'utente in questione.

Per ovviare a una siffatta situazione l'Autorità ha, pertanto, ipotizzato di accettare rettifiche ai CRPU solamente per errori di tipo b), ricusando a priori, invece, errori di tipo a): l'onere della segnalazione è attribuita al singolo utente del dispacciamento o all'impresa distributrice competente; per evitare comportamenti opportunistici, sono altresì previste maggiorazioni sulle partite di conguaglio *load profiling* per gli utenti del dispacciamento che hanno fornito segnalazioni erranee.

Un analogo meccanismo di gestione delle rettifiche è applicato anche all'energia oraria convenzionale, per la quale si accetta la rettifica solamente in caso di attribuzione di un dato non nullo ad un utente del dispacciamento privo di punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria.

7.3.2 Esito della prima consultazione

Gli operatori hanno manifestato un generale consenso sulla proposta dell'Autorità: non ritenendo, pertanto, necessario procedere ad ulteriori approfondimenti in materia, l'argomento non è stato riproposto nella seconda consultazione, rimandandone i contenuti direttamente in sede di provvedimento finale.

7.3.3 Decisioni finali dell'Autorità

L'Autorità ha confermato con lievi modifiche gli orientamenti in materia di rettifiche ai CRPU e all'energia oraria convenzionale presentati in sede di prima consultazione: la responsabilità della comunicazione di eventuali errori dei CRPU comunicati in precedenza spetta esclusivamente all'impresa distributrice, non rendendo più necessaria, pertanto, l'adozione di maggiorazioni volte a prevenire eventuali comportamenti opportunistici da parte degli utenti del dispacciamento.

7.4 Verifica di coerenza fra energia prelevata determinata ai fini del dispacciamento e energia assoggettata al trasporto

7.4.1 Linea di intervento

La verifica di coerenza fra energia utilizzata per la regolazione del servizio di dispacciamento ed energia assoggettata al trasporto è stata introdotta dall'Autorità per la prima volta con la deliberazione ARG/elt 110/08 relativa alla determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento per l'anno 2006, con una soglia di tolleranza del 5%, verifica fatta sull'energia prelevata totale per ciascun UdD su base annua

Sulla scorta di tale dispositivo e nonché su richiesta di diversi operatori che ravvisavano l'opportunità di un siffatto strumento anche a regime, nella seconda consultazione l'Autorità ha specificato i propri orientamenti in materia: in particolare per ciascuna area di riferimento sono stati previsti un controllo relativo ai dati di misura orari (con soglia di tolleranza nulla su base mensile) cui subordinare la liquidazione delle partite economiche di cui alla sessione SEM2 e un controllo relativo ai dati di misura non orari

(con soglia di tolleranza pari al 5% su base annuale) cui subordinare la liquidazione delle partite economiche relative al conguaglio *load profiling*.

7.4.2 *Esito della seconda consultazione*

Le risposte pervenute in esito alla seconda consultazione hanno evidenziato pareri contrastanti: da un lato gli operatori della vendita hanno ritenuto elevata la soglia del 5% per i dati di misura non orari, propendendo per l'adozione di una tolleranza inferiore, dall'altro, le imprese distributrici, pur accettando in linea di principio la presenza di soglie differenziate fra dati orari e non orari, hanno sottolineato la necessità di rivedere verso l'alto le soglie di tolleranza dei dati di misura orari. Un solo operatore, infine, ha segnalato alcune criticità in merito all'effettiva disponibilità dei dati dell'energia assoggettata al trasporto differenziata fra punti di prelievo trattati su base oraria e non trattati su base oraria e ha rimarcato l'esistenza dei punti di prelievo destinati alla sola alimentazione dei servizi ausiliari di centrale esentati dall'applicazione dei corrispettivi di trasporto.

7.4.3 *Decisioni finali dell'Autorità*

L'Autorità ha confermato i propri orientamenti in materia, prevedendo, tuttavia, un percorso di efficientamento che, partendo da una verifica di coerenza fra dispacciamento e trasporto con soglia indifferenziata al 5% previsto per l'anno 2006 permettesse di raggiungere con gradualità una soluzione di regime.

In particolare già con la deliberazione ARG/elt 34/09, l'Autorità, nell'estendere la verifica di coerenza fra dispacciamento e trasporto all'anno 2007, ha previsto una soglia di tolleranza indifferenziata del 4% su base annuale. Nel provvedimento finale, il percorso di efficientamento è stato ulteriormente delineato: si confronti al riguardo il paragrafo 9.8.

8 **RETTIFICHE TARDIVE**

8.1 *Periodicità di determinazione e liquidazione delle relative partite economiche*

8.1.1 *Linea di intervento*

Per rettifiche tardive si intendono le rettifiche ai dati di misura orari e non orari pervenute successivamente alla scadenza prevista per il conguaglio *load profiling*. Tali rettifiche ingenerano sia partite economiche associate ai dati orari sia partite economiche associate alla revisione del conguaglio *load profiling*.

In analogia con quanto previsto con le rettifiche di *settlement*, in un'ottica di semplificazione contabile ed amministrativa, l'Autorità ha intenzione di concentrare la gestione delle rettifiche tardive in un numero limitato di sessioni.

A tale proposito sono state individuate due possibili soluzioni :

Soluzione 1 *Liquidazione semestrale entro il 15 marzo e il 15 settembre di ciascun anno*

Sono istituite due sessioni di conguaglio all'anno. La sessione di marzo gestisce tutte le rettifiche tardive pervenute entro il 20 febbraio, mentre la sessione di settembre gestisce quelle pervenute entro il 20 agosto.

Soluzione 2 Liquidazione annuale entro il 15 settembre di ciascun anno

E' istituita un'unica sessione di conguaglio all'anno, nel mese di settembre, che gestisce tutte le rettifiche tardive pervenute entro il 20 agosto.

La soluzione 2 rappresenta un buon compromesso fra le esigenze degli operatori a vedersi liquidate le partite economiche insorgenti da rettifiche in tempi brevi e gli adempimenti contabili ed amministrativi a carico di Terna.

In continuità con quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dalle deliberazioni ARG/elt 65/08 e 110/08, sono state altresì previste delle modalità di valorizzazione delle partite fisiche insorte per rettifica che tengano conto del tempo trascorso fra il momento di competenza e la liquidazione di tali partite economiche.

8.1.2 Risultati della prima consultazione

La maggioranza degli operatori della vendita/UdD ha accolto favorevolmente la liquidazione su base annuale (tranne alcuni che preferivano una liquidazione semestrale) con applicazione automatica di sconti per le partite a debito e maggiorazioni per le partite a credito a favore degli utenti del dispacciamento; tuttavia alcuni operatori hanno evidenziato la necessità di addebitare, almeno parzialmente, le partite economiche insorgenti dalle rettifiche tardive ai soggetti che non hanno rispettato le tempistiche normative in merito alla comunicazione dei dati di misura e dei loro aggregati.

8.1.3 Proposte dell'Autorità a seguito della prima consultazione

L'Autorità ha indicato come preferita la soluzione 2 (periodicità annuale): un'attenta revisione dei flussi informativi sottesi al trattamento delle rettifiche ha, tuttavia, evidenziato l'opportunità di far coincidere la sessione delle rettifiche tardive con la sessione SEM2 delle rettifiche di *settlement*, ovvero sia con invio dati entro il 20 aprile di ciascun anno.

8.1.4 Risultati della seconda consultazione

Le osservazioni pervenute alla seconda consultazione hanno concordato con le scelte dell'Autorità.

8.1.5 Decisioni finali dell'Autorità

L'Autorità conferma gli orientamenti espressi nella seconda consultazione, implementando un'unica sessione su base annuale per le rettifiche tardive contestuale alla sessione SEM2 relativa alle rettifiche di *settlement* e al conguaglio *load profiling*, con invio dati entro il 20 maggio¹⁹. Sono confermati altresì gli sconti e le maggiorazioni già previsti per le partite economiche relative agli anni 2005 e 2006 e, nel frattempo, previsti anche per l'anno 2007 con la deliberazione ARG/elt 34/09.

¹⁹ Per le motivazioni alla base della scelta del termine del 20 maggio si rimanda al paragrafo 7.1.5 relativo alle rettifiche di *settlement*.

8.2 Modalità di determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche tardive

8.2.1 Linea di intervento

Per i dati dei punti trattati orari le rettifiche tardive e le rettifiche di *settlement* sono fra loro equivalenti e si differenziano esclusivamente in base alle tempistiche in cui sono comunicate: l'Autorità ha pertanto ipotizzato di determinare le partite economiche insorgenti da tali rettifiche nello stesso modo, con ciò estendendo alle rettifiche tardive le medesime modalità che sarebbero state individuate per le rettifiche di *settlement* a seguito della procedura AIR.

Per i dati dei punti non trattati orari, invece, sono stati suggeriti i seguenti criteri:

- aggiornamento delle partite fisiche in energia relative al conguaglio *load profiling* di competenza dell'utente del dispacciamento direttamente impattato e dell'Acquirente Unico, in virtù del ruolo residuale da questi svolto;
- applicazione del prezzo di conguaglio *load profiling* utilizzato per il conguaglio originario;
- aggiornamento delle partite fisiche in energia relative al conguaglio per l'illuminazione pubblica del solo utente del dispacciamento direttamente impattato;
- applicazione del prezzo di conguaglio per l'illuminazione pubblica utilizzato per il conguaglio originario.

8.2.2 Risultati della prima consultazione

Gli operatori hanno manifestato un generale consenso sulle proposte dell'Autorità.

8.2.3 Proposte dell'Autorità a seguito della prima consultazione

L'Autorità ha confermato i propri orientamenti, specificando meglio, in coerenza con quanto svolto per le rettifiche di *settlement*, le modalità di determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche tardive, come sintetizzato nella figura 3.




Figura 3 – Determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive

8.2.4 Risultati della seconda consultazione

Le risposte alla seconda consultazione hanno concordato con le scelte dell’Autorità.

8.2.5 Decisioni finali dell’Autorità

L’Autorità conferma gli orientamenti espressi nella seconda consultazione, specificando che sono ammesse rettifiche entro 5 anni dal periodo di competenza del dato oggetto di rettifica.

9 PROVVEDIMENTO FINALE

Le decisioni finali assunte dall’Autorità, come illustrate nei capitoli 7 e 8 della presente relazione, confluiscono nel Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (di seguito: TIS) che, in coerenza con l’obiettivo strategico di perseguimento della semplificazione normativa previsto nel Piano Strategico Triennale 2009-2011, recepisce anche le disposizioni inerenti:

- l’aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento e i relativi corrispettivi (ex deliberazione n. 111/06);
- la regolazione del *settlement* mensile e dei relativi corrispettivi di dispacciamento (ex deliberazione n. 111/06);
- la profilazione convenzionale per fasce orarie (ex TILP);

- la profilazione convenzionale per l'illuminazione pubblica (ex deliberazione ARG/elt 29/08);
- la profilazione convenzionale per i punti di immissione (ex deliberazione ARG/elt 178/08).

Il provvedimento nel suo complesso:

- indica le caratteristiche dei punti di prelievo e dei punti di immissione soggetti al trattamento su base oraria e le caratteristiche dei punti di prelievo e dei punti di immissione soggetti al trattamento per fasce;
- disciplina le modalità per l'espletamento da parte di Terna del *settlement* mensile;
- definisce le modalità per la determinazione delle partite economiche relative ai conguagli a liquidazione annuale per i punti di prelievo non trattati su base oraria;
- definisce le modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* e da rettifiche tardive apportate ai dati relativi all'energia immessa e prelevata dei punti trattati orari;
- definisce gli obblighi informativi a carico delle imprese distributrici e di Terna, relativi alle attività di cui ai punti precedenti.

Il TIS produce effetti con riferimento alle partite di energia immessa e prelevata con decorrenza 1 agosto 2009; le disposizioni in materia di trattamento delle rettifiche si applicano, invece, a partire dai dati relativi all'anno 2008.

A partire dall'1 agosto 2009, inoltre, sono abrogati, pur continuando ad essere applicati per la valorizzazione economica dell'energia prelevata fino al 31 luglio 2009, il TILP e la deliberazione ARG/elt 29/08. La deliberazione n. 111/06 è aggiornata con medesima decorrenza, fatte salve le disposizioni sulla nuova modalità di determinazione dello sbilanciamento aggregato zonale che, coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 84/09, trovano applicazione solamente a partire dall'1 gennaio 2010.

Nel seguito sono specificati i principali contenuti del TIS con riferimento al solo trattamento delle rettifiche (Titolo VII) unitamente alle disposizioni transitorie e finali di cui al Titolo VIII riferite al medesimo argomento. Per gli altri aspetti, infatti, nulla è stato innovato rispetto a quanto previsto nelle deliberazioni precedenti, ora nel TIS ricomprese.

9.1 Tipologie di rettifiche

Le rettifiche ai dati di misura si dividono in rettifiche di *settlement* e rettifiche tardive.

Le rettifiche di *settlement* sono le rettifiche ai dati di misura rilevanti per il *settlement* mensile inviate entro il 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza, ma successivamente alla scadenza prevista dalla regolazione mensile. Esse includono:

- le rettifiche ai dati di misura delle immissioni relative a ciascuna ora, eventualmente profilati in via convenzionale;
- le rettifiche ai dati di misura orari dei prelievi nei punti di prelievo trattati su base oraria;

- le rettifiche al prelievo residuo di area in ciascuna fascia i ciascun mese.

Le rettifiche tardive riguardano tutte le tipologie di dati di misura: in particolare sono considerate tardive tutte le rettifiche ai dati di misura rilevanti per il *settlement* mensile, nonché tutte le rettifiche relative ai prelievi non orari, pervenute successivamente al 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.

La scadenza del 20 maggio come termine ultimo per l'invio delle rettifiche di *settlement* è stata individuata in modo da essere sincrona con una delle scadenze già poste in capo alle imprese distributrici dalla normativa vigente; tale data è stata altresì fissata come termine ultimo per l'invio dei dati relativi al conguaglio *load profiling*, al conguaglio compensativo e al conguaglio per l'illuminazione pubblica²⁰.

9.2 Criteri generali per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche

Le partite economiche insorgenti dalle rettifiche di *settlement* ai dati di misura sono determinate:

- aggiornando a seguito di rettifiche l'energia immessa e prelevata in ciascun punto di dispacciamento con riferimento ai punti di immissione e ai soli punti di prelievo trattati su base oraria²¹;
- rideterminando gli sbilanciamenti effettivi dei punti di dispacciamento e valorizzandoli sulla base dei prezzi di sbilanciamento applicati nel *settlement* mensile²²;
- applicando all'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento i corrispettivi unitari di dispacciamento applicati nel *settlement* mensile;
- considerando a titolo di acconto quanto già versato dagli utenti del dispacciamento in esito alla fatturazione del *settlement* mensile.

In aggiunta, per le rettifiche tardive:

- sono rideterminate le energie prelevate dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria (differenziando i punti corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica) e con riferimento ai punti di prelievo domestici e non domestici (per questi ultimi ad esclusione dei punti corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica);
- sono applicati i medesimi prezzi di conguaglio già utilizzati per il conguaglio *load profiling*, per il conguaglio dell'illuminazione pubblica e per il conguaglio compensativo;

²⁰ Il TILP prevedeva in origine il 10 maggio. Coerentemente con la nuova scadenza sono stati anche ridefiniti le tempistiche per gli obblighi informativi a carico delle imprese distributrici sottese.

²¹ A seguito di rettifiche non è prevista la modifica della quota del PRA attribuita a ciascun utente del dispacciamento.

²² A partire dal 2010 tali prezzi sono indipendenti dai dati di misura, per effetto della revisione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale di cui alla deliberazione ARG/elt 84/09.

- è considerato a titolo di acconto quanto già precedentemente versato da ciascun utente del dispacciamento a titolo di conguaglio *load profiling*, di conguaglio dell'illuminazione pubblica e di conguaglio compensativo.

9.3 Partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement

In generale le partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* riguardano tre tipologie di dati di misura:

- i dati relativi alle immissioni, eventualmente profilate in via convenzionale;
- i dati relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria;
- i dati relativi al PRA.

9.3.1 Rettifiche ai dati di immissione

Le partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di immissione sono determinate sulla base dei criteri generali: l'energia immessa in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e in ciascun periodo rilevante è aggiornata da Terna che procede al conguaglio dei relativi corrispettivi di sbilanciamento effettivo.

Il meccanismo si applica anche alle rettifiche ai dati delle immissioni dovute all'acquisizione dei dati effettivi di misura per i punti di immissione per i quali in sede di *settlement* mensile erano stati utilizzati dati di stima: la differenza fra l'energia effettivamente immessa e quella inizialmente stimata è, pertanto, valorizzata a prezzo di sbilanciamento. Rientrano in questa misura i punti di immissione in media e bassa tensione per i quali non sono stati acquisiti in tempo utile per il *settlement* mensile la curva di immissione oraria o i dati di immissione per fasce o monorari: trattandosi per la quasi totalità di impianti di produzione da fonti rinnovabili, la valorizzazione dell'energia effettivamente immessa sulla base dei prezzi di sbilanciamento risulta equivalente a quella che i medesimi impianti avrebbero potuto ottenere sul mercato del giorno prima, con ciò non risultando in alcun modo penalizzante.

9.3.2 Rettifiche ai dati di prelievo per i punti trattati su base oraria

Le partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di prelievo dei punti trattati su base oraria sono determinate sulla base dei criteri generali: l'energia immessa in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e in ciascun periodo rilevante è aggiornata da Terna che procede al conguaglio dei relativi corrispettivi di sbilanciamento effettivo e dei relativi corrispettivi di dispacciamento applicati all'energia prelevata.

9.3.3 Rettifiche al prelievo residuo di area

Le rettifiche al prelievo residuo di area generano esclusivamente partite economiche di competenza dell'Acquirente Unico: in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria la differenza fra il PRA insorgente dalle rettifiche e il PRA originariamente utilizzato per il *settlement* mensile è interamente attribuita all'Acquirente Unico e valorizzata sulla base del prezzo di conguaglio *load profiling* relativo alla medesima area, al medesimo mese e alla medesima fascia.

Il meccanismo si applica altresì alle rettifiche al PRA dovute alla differenza fra l'energia effettivamente prelevata dai punti corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria e l'energia convenzionalmente attribuita a tali punti conseguente l'applicazione dell'energia oraria convenzionale. A tale differenza, corrisponde, infatti, da un lato una partita fisica di conguaglio per illuminazione pubblica a carico degli utenti del dispacciamento (valorizzata al prezzo medio per l'illuminazione pubblica), dall'altro una variazione del PRA uguale e contraria a carico dell'Acquirente Unico (valorizzata a prezzo di conguaglio *load profiling*). Le due partite fisiche si compensano; dal punto di vista economico, invece, la presenza di due distinte valorizzazioni potrebbe comportare l'insorgere di proventi ed oneri in capo a Terna che vengono computati nella determinazione del corrispettivo *uplift*²³.

9.3.4 Sessioni di conguaglio e liquidazione delle partite economiche

Le partite economiche insorgenti dalle rettifiche di *settlement* sono determinate in due distinte sessioni di conguaglio:

- sessione SEM1 per le rettifiche relative al primo semestre di ciascun anno pervenute entro il 20 novembre dell'anno di competenza, con liquidazione entro il 31 dicembre;
- sessione SEM2 per le rettifiche relative a ciascun anno, pervenute entro il 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza, diverse da quelle già trattate nella sessione SEM1, con liquidazione entro il 31 luglio²⁴.

Le partite economiche di competenza dell'Acquirente Unico sono sempre determinate esclusivamente nella sessione SEM2 ancorchè riferite al primo semestre di ciascun anno. Tale scelta è necessaria ai fini delle rettifiche al PRA²⁵, mentre sarebbe potuta essere evitata per le rettifiche ai prelievi dei punti trattati su base oraria. Tuttavia, dal momento che, ai fini della perequazione dei costi d'approvvigionamento per il servizio di maggior tutela, le partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di competenza dell'Acquirente Unico sono equiparate a tutte le altre partite di conguaglio²⁶ e, conseguentemente, ripartite fra gli esercenti la maggior tutela successivamente alla chiusura del conguaglio *load profiling*, un'eventuale liquidazione delle partite economiche nella sessione SEM1 comporterebbe verosimilmente oneri finanziari in capo all'Acquirente Unico (e, conseguentemente, dei clienti serviti in

²³ In pratica i proventi e gli oneri dovuti al conguaglio per l'illuminazione pubblica confluiscono nella determinazione dell'*uplift* del quarto trimestre di ciascun anno; i proventi e gli oneri dovuti alle rettifiche di PRA, invece, concorrono a determinare i proventi e gli oneri relativi alle rettifiche di *settlement* per il cui recupero si rimanda al paragrafo 9.3.4.

²⁴ Entro la medesima data è altresì prevista la liquidazione delle partite economiche dei conguagli su base annuale (*load profiling*, illuminazione pubblica e compensativo) posticipata rispetto alla scadenza originaria del 15 giugno (TILP e deliberazione ARG/elt 29/08) per permettere a Terna di procedere al controllo della coerenza fra energia prelevata ai fini del dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui al paragrafo 9.5.

²⁵ La valorizzazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche al PRA dipende dal prezzo di conguaglio *load profiling* che non è ancora determinato e noto nella sessione SEM1, ma solo nella sessione SEM2 contestuale al conguaglio *load profiling* stesso.

²⁶ Trattasi delle partite di conguaglio *load profiling*, delle partite di conguaglio compensativo e delle partite di conguaglio per l'illuminazione pubblica.

maggior tutela). La liquidazione nella sola sessione SEM2, come previsto nel TIS, ha lo scopo di minimizzare tali oneri.

Eventuali proventi ed oneri in capo a Terna a seguito della liquidazione delle partite economiche conseguenti le rettifiche di *settlement* relativa a ciascuna sessione sono computati al fine della determinazione del corrispettivo *uplift* per i primi due trimestri successivi alla liquidazione stessa: obiettivo di tale intervento è diluire nell'arco dell'anno (sei mesi per la sessione SEM1 e sei mesi per la sessione SEM2) l'impatto delle rettifiche sull'*uplift* stesso, che in tal modo rimangono distribuite su tutti i mesi

9.4 Partite economiche insorgenti da rettifiche tardive

In generale le partite economiche insorgenti da rettifiche tardive riguardano le medesime tipologie di dati di misura delle rettifiche di *settlement* con l'aggiunta di ulteriori tipologie relative ai dati di misura dell'energia effettivamente prelevata e comunicati per i conguagli su base annuale:

- dati relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi da quelli corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica (conguaglio *load profiling*);
- dati relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica (conguaglio per illuminazione pubblica);
- dati relativi ai punti di prelievo trattati monorari (conguaglio compensativo).

9.4.1 Rettifiche ai dati di immissione, ai dati di prelievo per i punti trattati su base oraria e al prelievo residuo di area.

Le partite economiche insorgenti da rettifiche ai dati di immissione e ai dati di prelievo dei punti trattati su base oraria sono determinate secondo gli stessi criteri delle rettifiche di *settlement*, procedendo all'aggiornamento dell'energia immessa e prelevata in ciascun punto di dispacciamento e al conguaglio dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e degli altri corrispettivi di dispacciamento.

Per le rettifiche al PRA si procede, analogamente a quanto previsto per le rettifiche di *settlement*, ad attribuire all'Acquirente Unico in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria la differenza, valorizzata a prezzo di conguaglio *load profiling*, fra il PRA aggiornato a seguito di rettifiche tardive e il PRA utilizzato nell'ultima sessione di conguaglio relativa alla medesima area, al medesimo mese e alla medesima fascia.

*9.4.2 Rettifiche ai dati di prelievo per i punti non trattati su base oraria (conguaglio *load profiling*)*

Le rettifiche tardive ai dati di prelievo dei punti non trattati su base oraria diversi da quelli corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica comportano il ricalcolo delle partite fisiche di conguaglio *load profiling* di competenza di ciascun utente del dispacciamento direttamente impattato dalle rettifiche, nonché delle partite di conguaglio di competenza dell'Acquirente Unico, in virtù del ruolo residuale da quest'ultimo assunto nell'ambito del *load profiling*.

La valorizzazione delle partite fisiche aggiornate è effettuata, in coerenza con i criteri generali relativi al trattamento delle rettifiche, sulla base del prezzo di conguaglio *load profiling* determinato nella sessione di conguaglio originaria di competenza.

L'intervento nel suo complesso non genera proventi ed oneri in capo a Terna.

9.4.3 Rettifiche ai dati di prelievo per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria (conguaglio per illuminazione pubblica)

La partita fisica di conguaglio per l'illuminazione pubblica di ciascun utente del dispacciamento direttamente impattato è aggiornata e valorizzata al prezzo medio dell'energia prelevata per l'illuminazione pubblica relativo alla fascia geografica e all'anno solare di competenza. Non è necessario ricalcolare la partita di conguaglio dell'Acquirente Unico²⁷ in quanto, ai fini del conguaglio dell'illuminazione pubblica, esso non svolge alcun ruolo residuale, bensì è equiparato a tutti gli altri utenti del dispacciamento.

9.4.4 Rettifiche ai dati di prelievo dei punti trattati monorari (conguaglio compensativo)

L'energia prelevata dai punti di prelievo domestici e non domestici di ciascun utente del dispacciamento è aggiornata da Terna che procede al conguaglio del corrispettivo di conguaglio compensativo sulla base dei corrispettivi unitari dell'anno di competenza. Il conguaglio coinvolge gli utenti del dispacciamento direttamente impattati e l'Acquirente Unico in virtù del suo ruolo residuale.

Il meccanismo non comporta proventi ed oneri in capo a Terna.

9.4.5 Sessioni di conguaglio e liquidazione delle partite economiche.

Per le rettifiche tardive è prevista un'unica sessione di conguaglio contestuale al conguaglio *load profiling* e alla sessione SEM2 delle rettifiche di *settlement*: determinazione delle partite economiche entro il 15 luglio con liquidazione entro il 31 luglio.

La sessione riguarda le rettifiche tardive relative al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente, al fine di rispettare il termine massimo di 5 anni previsto per le rettifiche dalla normativa primaria attualmente vigente. In particolare sono ammesse esclusivamente le rettifiche ai dati di misura orari relative al più tardi al secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente, purché segnalate entro 60 mesi dal mese di competenza²⁸; nessuna limitazione ulteriore è invece prevista per i prelievi dei punti non trattati su base oraria.

²⁷ Fatta salva la situazione in cui l'Acquirente Unico sia l'utente direttamente impattato.

²⁸ Un dato relativo a novembre 2009 può essere rettificato entro, al più tardi, novembre 2014: un eventuale rettifica scoperta esattamente a novembre 2014 è gestita nella sessione di luglio 2015 (è la prima sessione utile), ma deve essere necessariamente segnalata entro novembre 2014 per il rispetto della normativa dei cinque anni. Viceversa un dato relativo a aprile 2009, essendo rettificabile entro aprile 2014, ha come ultima sessione di rettifiche tardive quella di luglio 2014; anche in tale caso, tuttavia, continua a vigere l'obbligo di segnalazione entro i 5 anni. Infine un dato relativo a maggio 2009 e

Per mitigare l'impatto sugli utenti del dispacciamento le partite economiche relative alle rettifiche tardive:

- se a debito, sono ridotte del 5% cumulato per ogni anno di ritardo occorso rispetto alla chiusura delle rettifiche di *settlement* (31 luglio dell'anno successivo a quello di competenza)
- se a credito, sono maggiorate del 3% per ogni anno di ritardo occorso rispetto alla chiusura delle rettifiche di *settlement*.

Tutti i proventi e gli oneri in capo a Terna conseguenti la liquidazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche tardive sono computati nella determinazione del corrispettivo *uplift* per i successivi quattro trimestri: scopo della disposizione è ripartire l'impatto delle rettifiche tardive sull'*uplift* nell'arco di un anno solare.

9.5 Verifica di coerenza fra dati di dispacciamento e dati di trasporto

Per ridurre il clima di incertezza a carico degli utenti del dispacciamento che le rettifiche ai dati di misura ingenerano, l'Autorità ha introdotto, in continuità con quanto previsto nei provvedimenti straordinari per il 2006 (deliberazione ARG/elt 110/08) e il 2007 (deliberazione ARG/elt 34/09), un controllo incrociato fra l'energia prelevata ai fini del dispacciamento e l'energia assoggettata al trasporto. In generale i suddetti dati, essendo basati sulle medesime rilevazioni, dovrebbero essere coerenti fra loro. L'esperienza dimostra, tuttavia, che le differenti tempistiche di determinazione ai fini della fatturazione del trasporto e ai fini del servizio di dispacciamento delle partite di energia prelevata ²⁹ possono dar luogo, al momento del *settlement* mensile, a scostamenti anche rilevanti. La disciplina stabilita dal TIS prevede che strutturalmente, tali scostamenti siano corretti con il trattamento delle rettifiche di *settlement* per i punti di prelievo trattati su base oraria e con il conguaglio *load profiling* per i punti di prelievo non trattati su base oraria.

Il meccanismo introdotto si articola su due livelli. Per ciascun utente del dispacciamento e per ciascuna area di riferimento sono infatti confrontate l'energia prelevata ai fini del dispacciamento e l'energia prelevata assoggettata al trasporto³⁰:

- su base mensile per i punti di prelievo trattati su base oraria con soglia di tolleranza pari allo 0,5% della maggiore delle due;
- su base annuale per i punti di prelievo non trattati su base oraria con soglia di tolleranza pari al 2% della maggiore delle due.

rettificato entro maggio 2014 non può essere computato nella sessione di luglio 2014 (i dati sono da inviare entro il 20 maggio), ma solamente nella sessione di luglio 2015.

²⁹ L'energia assoggettata al trasporto è determinata dalle imprese distributrici in sede di fatturazione dei corrispettivi di cui al TIT: tale attività di solito avviene successivamente alle scadenze previste dalla normativa vigente per la comunicazione a Terna dei dati orari inerenti il servizio di dispacciamento. Ne consegue che alcuni dati orari possono essere conteggiati per il trasporto, ma non per il dispacciamento: gli scostamenti che ne derivano dovrebbero essere corretti con le rettifiche di *settlement*.

³⁰ Si ricorda che per effetto del mandato unico senza rappresentanza conferito dal cliente finale al proprio fornitore di energia elettrica, l'utente del dispacciamento è altresì utente del trasporto.

Le soglie sono differenziate per tenere conto, nell'insieme dei punti non trattati orari, della presenza di punti di prelievo trattati monorari per i quali è obbligatorio solamente un tentativo di rilevazione su base annua³¹, situazione che può quindi comportare fisiologicamente un maggiore scarto.

Il controllo è effettuato contestualmente alla determinazione delle partite economiche relative alla sessione SEM2 e al conguaglio *load profiling*, sulla base dei dati comunicati dalle imprese distributrici ed aggiornati per tenere conto delle rettifiche di *settlement*: qualora la soglia di tolleranza relativa ai punti di prelievo trattati su base oraria non è rispettata per un utente del dispacciamento in una data area, la liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* relative al medesimo utente e alla medesima area è sospesa fino al completamento da parte di Terna e dell'impresa distributtrice di riferimento interessata delle opportune attività di riconciliazione dei dati di dispacciamento e di trasporto; in modo analogo è sospesa la liquidazione delle partite economiche di conguaglio *load profiling* a seguito del mancato rispetto della soglia di tolleranza per i punti di prelievo non trattati su base oraria.

9.6 Obblighi informativi per il trattamento delle rettifiche

9.6.1 Sessione SEM1

La figura 4 riassume gli obblighi informativi relativi alla sessione SEM1.




Figura 4 – Obblighi informativi relativi alla sessione SEM1

³¹ L'energia prelevata da un punto trattato monorario deve essere riportata all'anno solare con appositi criteri di stima individuati dalle imprese distributrici. . Diversa è la situazione per i punti di prelievo trattati orari o per fasce per i quali è prevista la rilevazione su base mensile o, al più, bimestrale (esclusivamente per i punti in maggior tutela) e il cui eventuale criterio di riporto temporale è stabilito all'interno del TIS

Le scadenze riportate rappresentano il termine ultimo dopo il quale le rettifiche comunicate dalle imprese distributrici non possono più essere gestite nella sessione SEM1, ma diventano di competenza della sessione SEM2.

La comunicazione delle rettifiche al valore del PRA, nonché la pubblicazione del valore del PRA aggiornato a seguito delle rettifiche di *settlement*, anche se non determina direttamente alcuna partita economica³², è tuttavia prevista già nella sessione SEM1, al fine di agevolare gli utenti del dispacciamento nella previsione del PRA per il primo semestre dell'anno successivo. In particolare gli utenti del dispacciamento necessitano per le loro previsioni relative a marzo 2011 dei dati relativi al PRA di marzo 2010: dal momento che, in generale, i dati rettificati sono più aderenti alla realtà rispetto ai dati originari, la pubblicazione entro il 15 dicembre 2010 del PRA rettificato permette agli utenti del dispacciamento di effettuare previsioni con i migliori dati disponibili fino a quel momento.

9.6.2 Sessione SEM2

La figura 5 riassume gli obblighi informativi relativi alla sessione SEM2.




Figura 5 – Obblighi informativi relativi alla sessione SEM2

Gli obblighi informativi previsti per la sessione SEM2 ricalcano quelli previsti per la sessione SEM1: in questo caso le scadenze riportate rappresentano il termine ultimo dopo il quale le rettifiche comunicate dalle imprese distributrici non possono più essere gestite nella sessione SEM2, ma diventano rettifiche tardive.

9.6.3 Sessione per rettifiche tardive

³² Le partite economiche insorgenti da rettifiche al valore del PRA, in quanto di competenza dell'Acquirente Unico, sono determinate esclusivamente nella sessione SEM2.

La figura 6 riassume gli obblighi informativi relativi a ciascuna sessione per rettifiche tardive.

Gli obblighi informativi relativi ai dati di misura orari e al PRA ricalcano quelli previsti per le rettifiche di *settlement* nella sessione SEM2: in questo caso le scadenze riportate rappresentano il termine ultimo dopo il quale le rettifiche comunicate dalle imprese distributrici diventano di competenza della sessione per le rettifiche tardive dell'anno successivo.

Le imprese distributrici sono altresì tenute a segnalare entro 60 mesi dal mese di competenza la presenza di rettifiche tardive ulteriori rispetto a quelle già segnalate entro la scadenza del 20 maggio immediatamente precedente: ciò al fine di rispettare il termine massimo di 5 anni previsto per le rettifiche dalla normativa primaria attualmente vigente; l'effettivo ammontare di tali rettifiche è, poi, comunicato dalle imprese distributrici entro i termini previsti dalla successiva sessione per le rettifiche tardive.




Figura 6 – Obblighi informativi relativi alla sessione per rettifiche tardive

9.6.4 Verifica di coerenza fra trasporto e dispacciamento

La figura 7 riassume gli obblighi informativi relativi alla verifica della coerenza fra energia assoggettata al trasporto e energia prelevata ai fini del dispacciamento.




Figura 7 – Obblighi informativi relativi alla verifica di coerenza fra trasporto e dispacciamento

I dati di trasporto comunicati dalle imprese distributrici devono essere determinati:

- applicando i fattori per tenere conto delle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti di trasmissione e distribuzione;
- includendo l'energia prelevata dai punti di prelievo esclusi dall'applicazione dei corrispettivi di trasporto ai sensi del comma 16.4 del TIT.

9.7 Modifiche alla normativa vigente conseguenti all'adozione del TIS

L'introduzione delle sessioni per il trattamento delle rettifiche di *settlement* e tardive ha comportato lo slittamento dei tempi relativi ai conguagli su base annuale: la scadenza ultimativa del 10 maggio originariamente prevista dal TILP per l'invio dei dati di misura dei prelievi non orari è stata posticipata al 20 maggio, allineandola con le scadenze relative all'invio delle rettifiche di *settlement*. Analogamente, al fine di consentire a Terna di espletare la verifica di coerenza fra trasporto e dispacciamento, la determinazione delle partite economiche di conguaglio *load profiling*, nonché delle partite economiche relative al conguaglio per l'illuminazione pubblica e al conguaglio compensativo, è posticipata al 15 luglio con determinazione entro il 31 luglio.

La normativa del *settlement*, infine, è stata completata con l'introduzione di criteri legati alle rettifiche di CRPU ed energia oraria convenzionale (ammesse solamente per attribuzioni ad utenti del dispacciamento rispettivamente privi di punti di prelievo non trattati su base oraria e privi di punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica; da segnalarsi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza; per i CRPU la correzione comporta anche l'aggiornamento del CRPU dell'Acquirente Unico) e con criteri per la gestione del

settlement in caso di mancato invio entro le scadenze previste da parte delle imprese distributrici dei dati relativi alle immissioni e ai prelievi orari (utilizzo dei dati inviati il mese precedente).

Per CRPU ed energia oraria convenzionale dell'illuminazione pubblica le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dall'1 agosto 2009; per le immissioni e i prelievi orari le nuove disposizioni trovano applicazione solamente a partire da gennaio 2010 nelle more dell'adozione di una opportuna regolazione incentivante dell'aggregazione delle misure che fornisca un ristoro all'utente del dispacciamento per il quale non risultano inviati i dati³³.

9.8 Disposizioni transitorie

Per quanto attiene le rettifiche, le disposizioni di cui al TIS si applicano all'energia immessa e prelevata nell'anno 2008.

Per semplicità amministrativa e per consentire un'implementazione graduale delle attività è stato tuttavia previsto un percorso transitorio che prevede l'applicazione della sola sessione SEM2 per gli anni 2008 (contestuale al conguaglio *load profiling* posticipato al 30 settembre con liquidazione entro il 15 ottobre con la deliberazione ARG/elt 34/09) e 2009, con sospensione della sessione SEM1³⁴.

Per la verifica di coerenza fra trasporto e dispacciamento è stato disegnato un percorso di efficientamento che, partendo dalle soglie di tolleranza indifferenziate fra punti trattati su base oraria e non trattati su base oraria previste per gli anni 2006 (5%, deliberazione ARG/elt 110/08) e 2007 (4%, deliberazione ARG/elt 34/09), consenta un graduale avvicinamento alle soglie previste a regime. Nella fattispecie il transitorio prevede:

- l'applicazione di una soglia indifferenziata su base annuale pari al 3% per l'anno 2008 e al 2% per l'anno 2009;
- l'applicazione di soglie differenziate per l'anno 2010 (1% su base mensile per orari e 2,5% su base annuale per non orari);
- l'applicazione dal 2011 delle soglie previste a regime.

30 luglio 2009

Il Direttore : Massimo Ricci

³³ Fanno eccezione solamente i dati inviati dalle imprese distributrici sottese alle imprese distributrici di riferimento, per i quali si attua fin dall'1 agosto 2009 il criterio dell'uso dei dati del mese precedente in caso di mancato invio: ciò poiché i suddetti dati sono necessari ai fini del calcolo del PRA la cui determinazione si basava già dall'1 agosto 2008 sui dati inviati nel mese precedente in caso di mancato invio degli stessi da parte delle imprese distributrici sottese.

³⁴ Per l'anno 2008 la sessione SEM1 si sarebbe dovuta in teoria effettuare a novembre e dicembre 2008, precedentemente all'applicazione del TIS stesso: per tale ragione si è preferito concentrare tutte le rettifiche in un'unica sessione contestuale al conguaglio *load profiling*, permettendo la chiusura dell'anno 2008 in tempi certi per gli utenti del dispacciamento